

## **COMUNE DI MEZZANO**

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 110

## della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione

**GAL** Trentino Orientale.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **ventisei** del mese di **giugno**, alle ore 18.15, presso la sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

.

## Presenti i signori:

1.	Zugliani Giampiero	Sindaco	Presente
2.	Orler Samuele	Vicesindaco	Presente
3.	Dalla Sega Tatiana	Assessore	Presente
4.	Orler Ferdinando	Assessore	Presente
5.	Pistoia Ferruccio	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Bond dott.ssa Micol.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zugliani Giampiero, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione GAL Trentino Orientale.

## LA GIUNTA COMUNALE

## Premesso che:

- il Gruppo di Azione Locale (GAL) Trentino Orientale, Associazione senza scopo di lucro di diritto privato, è stata istituita nel 2016 per concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio, assolvendo in particolare le funzioni di attuazione di strategie territoriali di tipo partecipativo;
- il GAL concorre all'elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente, partecipando attivamente ad iniziative comunitarie, nazionali e provinciali e comunque ad ogni altra iniziativa avente le medesime finalità;
- il GAL possiede la qualifica di Associazione di diritto privato giuridicamente riconosciuta ed è regolarmente iscritto al registro delle persone giuridiche della Provincia Autonoma di Trento (n. 311, Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti n. 30 del 18 luglio 2017);
- il GAL è costituito da un partenariato pubblico-privato, rappresentativo degli interessi del territorio, ed è dotato di uno specifico Statuto e Programma;
- il GAL possiede una profonda conoscenza ed esperienza in merito alla programmazione territoriale concertata e ai fondi europei e nazionali ed è dotato di una struttura organizzativa adeguata all'animazione territoriale e alla gestione di progetti complessi, con particolare riguardo all'utilizzo del metodo che vede coinvolti tutti i diversi attori del territorio (approccio Leader);
- in data 20 ottobre 2023, la Giunta provinciale ha approvato con propria deliberazione n. 2089 il bando per la selezione del GAL e della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di cui all'Intervento SRG06 "LEADER Attuazione strategie di sviluppo locale";
- il bando per l'intervento SRG06 LEADER attuazione strategie di sviluppo locale individua l'area LEADER eleggibile nel territorio dove attualmente opera il GAL Trentino Orientale (Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità Altipiani Cimbri) includendo nel perimetro le Valli del Leno (Terragnolo, Vallarsa e Trambileno), Ronzo Chienis e a nord i Comuni della Valle di Cembra, rappresentando pertanto una parte significativa dell'intera Provincia Autonoma di Trento;
- con Delibera n. 73/2023 del Consiglio Direttivo e n. 10/2023 dell'Assemblea degli Associati del GAL è stata approvata la SSL 2023-2027 e i relativi allegati alla domanda di adesione al bando Intervento SRG06 "LEADER Attuazione strategie di sviluppo locale" del CSR 2023-2027;
- con nota n. 896666 del 01.12.2023 il Servizio Politiche sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento (Autorità di Gestione) ha comunicato al GAL che la candidatura, trasmessa in data 20 novembre 2023 e acquisita al prot. nr. 863481 di data 21.11.2023, soddisfa i requisiti di ricevibilità e ammissibilità del bando SRG06. L'AdG ha pertanto designato il GAL Trentino Orientale quale assegnatario delle risorse finanziarie previste per l'intervento SRG06 del CSR 2023-2027. L'AdG dovrà quindi sottoporre alla Giunta provinciale, previa acquisizione dei pareri dei Servizi di Staff di cui alla deliberazione n. 6 del 15.01.2016, l'esito del suo operato per l'approvazione definitiva della SSL vincitrice.

Ricordato che con delibera di Giunta comunale n. 19, dd. 04.02.2021 il Comune di Mezzano ha deliberato di aderire all'Associazione GAL e di accettarne lo Statuto.

Considerato che, in base a quanto discusso e convenuto durante l'Assemblea degli Associati del 23 aprile 2024, il GAL, con nota n. 645 del 12 giugno 2024 (pervenuta al prot. n. 3367 del 12.06.2024), ha presentato formalmente ai propri associati una proposta di modifica dello statuto con la richiesta di approvazione da parte di tutti i soci per la successiva approvazione in Assemblea del GAL alla presenza del notaio;

viste le modifiche apportate allo statuto del GAL Trentino Orientale come da allegato A) al presente provvedimento, che evidenzia in rosso le proposte di modifica;

evidenziato che le modifiche proposte sono funzionali ad attualizzare e migliorare le funzioni e il ruolo che il GAL potrà esercitare per favorire lo sviluppo del territorio attraverso la concertazione fra attori locali con cui delineare strategie di sviluppo locale condivise e coerenti con la programmazione provinciale, nazionale ed europea con particolare riguardo all'approccio Leader;

ritenuto, pertanto, di accogliere le modifiche di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di approvare, pertanto, il nuovo Statuto dell'Associazione "Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale".

## Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5, del 28.03.2018.

Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 14.09.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. semplificato del 2024/2026.

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2024/2026.

Vista la deliberazione giuntale n. 62 dd. 11.04.2024 con la quale è stato approvato il PIAO 2024-2026.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Segretario comunale in ordine alla regolarità contabile del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, anche avuto riguardo all'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento

## **DELIBERA**

- 1. di accogliere, per le motivazioni in premessa, le modifiche proposte allo statuto dell'Associazione Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che evidenzia in rosso le proposte di modifica;
- 2. di approvare, pertanto, il nuovo Statuto dell'Associazione Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale, nella sua formulazione definitiva, a modifica dello statuto vigente;
- 3. di autorizzare il Sindaco ad esprimere, nel corso dell'Assemblea degli Associati alla presenza del notaio, voto favorevole alla proposta in oggetto, in attuazione della presente deliberazione, con eventuali modifiche non sostanziali al testo qui approvato che dovessero rendersi necessarie;
- 4. di trasmettere il presente atto all'Associazione GAL Trentino Orientale;
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., stante l'urgenza di approvazione della modifica dello Statuto da parte del GAL Trentino Orientale;
- 6. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consigliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
- 7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) approvato con L.R. 2/2018;
  - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

	FF. 0. 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE	
Zugliani Giampiero	Bond dott.ssa Micol	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digi	talmente ai sensi deali art. 20 e 21 del "Codice	
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).		

Si riporta di seguito una versione aggiornata del testo dello Statuto associativo, che sarà oggetto di analisi e approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci nella seduta straordinaria alla presenza del notaio.

In rosso sono riportate le integrazioni e modifiche rispetto alla versione attuale.

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE DA AGGIORNARE
ART. 1	
DENOMINAZIONE È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, un'associazione denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENTINO ORIENTALE" in sigla "G.A.L. TRENTINO ORIENTALE".	IDEM
ART. 2	
SEDE	
La sede legale è a Borgo Valsugana (TN), presso la sede del Consorzio dei Comuni del BIM BRENTA, in Corso Ausugum, 82. Essa potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo. Il GAL potrà avere anche delle sedi operative localizzate nei rispettivi territori delle Comunità di Valle che partecipano al GAL.	IDEM

#### ART. 3

### SCOPI ED ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera prevalentemente all'interno della Provincia Autonoma di Trento.

L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio, partecipando attivamente ad iniziative comunitarie, nazionali e provinciali e comunque ad ogni altra iniziativa avente le medesime finalità.

L'Associazione assolve in particolare le seguenti funzioni:

- predisposizione di una Strategia di Sviluppo locale di Tipo Partecipativo (SLTP), così come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento, e dai suoi eventuali adeguamenti ed aggiornamenti, nel quadro dello sviluppo locale LEADER";
- attuazione, coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica di tutte le iniziative contenute nella Strategia;
- informazione, animazione, formazione ed assistenza tecnica ai potenziali attuatori;
- ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

#### ART. 3

#### SCOPI ED ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera prevalentemente all'interno della Provincia Autonoma di Trento.

L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio, partecipando attivamente ad iniziative comunitarie, nazionali e provinciali e comunque ad ogni altra iniziativa avente le medesime finalità.

L'Associazione assolve in particolare le seguenti funzioni:

- predisposizione di una Strategia di Sviluppo locale di Tipo Partecipativo (SLTP), così come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento, e dai suoi eventuali adeguamenti ed aggiornamenti, nel quadro dello sviluppo locale LEADER;
- attuazione, coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica di tutte le iniziative contenute nella Strategia;
- informazione, animazione, formazione ed assistenza tecnica ai potenziali attuatori;
- ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione, inoltre, potrà intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali favorendone ogni

L'Associazione, inoltre, potrà intraprendere azioni utile integrazione e coordinamento con altri progetti ed per la valorizzazione delle risorse locali iniziative di sviluppo. favorendone ogni utile integrazione L'Associazione potrà farsi promotrice o partecipare a coordinamento con altri progetti ed iniziative di reti, network e consorzi nazionali ed internazionali sviluppo. costituiti per il raggiungimento delle finalità sociali. L'Associazione potrà farsi promotrice o partecipare a reti, network e consorzi nazionali ed internazionali costituiti per il raggiungimento delle finalità sociali. ART. 4 ART. 4 **DURATA** DURATA L'Associazione ha una durata fino al 31.12.2023. L'Associazione ha una durata fino al 31.12.2023 Alla scadenza la durata sarà prorogata 2040. automaticamente di anno in anno salvo che Alla scadenza la durata sarà prorogata intervenga delibera dell'Assemblea per lo automaticamente di anno in anno salvo che scioglimento, delibera che dovrà essere assunta intervenga delibera dell'Assemblea per lo entro i due mesi antecedenti la scadenza. scioglimento, delibera che dovrà essere assunta entro i due mesi antecedenti la scadenza. ART. 5 **ESERCIZIO FINANZIARIO IDEM** Gli esercizi sociali hanno durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ART. 6 GLI ASSOCIATI Oltre ai fondatori possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e i soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo rurale, in qualunque forma costituiti, operanti nel territorio di intervento dell'Associazione e i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo, previa domanda degli aspiranti contenente tutte le informazioni necessarie per comprovare l'interesse all'attività dell'Associazione ed è condizionata al versamento della quota **IDEM** associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo motiva la deliberazione di rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. entro sessanta Questi può, giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Ogni associato si impegna: - a farsi promotore di idee progetti e proposte innovative finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone rurali;

<ul> <li>a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;</li> <li>a osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti oltre che le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;</li> <li>astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;</li> <li>a versare la quota associativa annuale.</li> </ul>	
Art. 7	
RECESSO DEL SOCIO  La qualità di associato si perde per recesso o	
esclusione.	
L'Associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata	
per iscritto al Presidente; la dichiarazione di	
recesso ha effetto allo scadere dell'anno in cui è	
stata presentata, purché giunga entro la data del	
30 (trenta) settembre.	IDEM
Il recesso dovrà essere comunicato con lettera	
raccomandata A.R. o P.E.C	
Gli Associati che avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine	
saranno considerati tali anche per l'anno	
successivo ed obbligati al versamento della quota	
annuale di contribuzione.	
L'esclusione dell'Associato è deliberata	
dall'Assemblea degli Associati.	
Art. 7 bis	
PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO	
La qualità di Associato non è trasmissibile. Essa si	
perde per decesso, oltre che per recesso o estinzione dell'ente associato, nonché per	
esclusione dell'Associato per gravi motivi. Sono	
gravi motivi la morosità o l'incompatibilità.	
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con	IDEM
deliberazione dell'Assemblea, su proposta del	
Consiglio Direttivo, può essere escluso l'Associato:	
- che non sia più in grado di concorrere al	
raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
- che non osservi le disposizioni dello Statuto o	
dei regolamenti dell'Associazione e le	

deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio	
Direttivo legalmente assunte;	
- che senza giustificato motivo, non adempia	
puntualmente agli obblighi assunti a qualunque	
titolo verso l'Associazione o, senza giustificato	
motivo, non contribuisca efficacemente al	
raggiungimento degli scopi sociali e che	
pregiudichi in qualunque modo le attività	
dell'Associazione anche svolgendo attività in	
concorrenza con l'Associazione stessa;	
- che compia atti in contrasto con gli scopi	
associativi.	
In questi casi l'inadempiente deve essere invitato,	
a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. a	
regolarizzare la sua posizione e l'esclusione può	
aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un	
mese da detto invito e sempre che il socio si	
mantenga inadempiente.	
Entro il predetto termine l'associato dichiarato	
escluso può ricorrere all'Assemblea mediante	
lettera raccomandata o P.E.C. inviata al Presidente	
dell'Associazione.	
Art. 7 ter	
DECADENZA DEL SOCIO	
Non possono essere soci e decadono dalla	
qualità di associati gli Enti e le Società per i quali	
si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o	
coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il	
fallimento o che comunque abbiano interessi	IDEM
contrastanti con quelli dell'Associazione.	IDEINI
Gli associati che abbiano receduto o siano stati	
esclusi o che comunque abbiano cessato di	
appartenere all'Associazione, non possono	
ripetere le quote associative, né hanno alcun	
diritto sul patrimonio dell'Associazione.	Art 0
Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	Art. 8
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione (GAL):	Sono organi dell'associazione (GAL):
- l'Assemblea degli Associati;	- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;	- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente; - il Revisore dei conti.	- il Presidente;
	- il Revisore dei conti.
	Tali organi, una volta scaduti, continuano ad
	esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei
	nuovi, garantendo, per l'organo di amministrazione,
	l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che
	risultino urgenti ed improrogabili per la vita
Art. 9	dell'Associazione.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	IDEM

L'Assemblea è costituita dagli Associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La rappresentanza degli Associati in Assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o a un suo delegato.

Gli Associati possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri Associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, tranne, in questo caso, per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri.

Nessun associato può essere portatore per più di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli Associati, anche per gli assenti e i dissenzienti.

## Art. 10

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione:

- del rendiconto economico-finanziario di esercizio;
- delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua vece dal vicepresidente, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza, inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata o P.E.C., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Associato, alla rispettiva sede o all'indirizzo comunicato all'associazione.

L'ordine del giorno, in caso di necessità e urgenza, può essere integrato sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, mediante avviso comunicato a ciascuno degli Associati con le modalità innanzi indicate.

Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli Associati, in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero degli Associati presenti.

Per l'assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

## Art. 10

#### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione:

- del rendiconto economico-finanziario di esercizio;
- delle relazioni sulle attività svolte e sui programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua vece dal vicepresidente, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza, inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata o P.E.C., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Associato, alla rispettiva sede o all'indirizzo comunicato all'associazione.

L'ordine del giorno, in caso di necessità e urgenza, può essere integrato sino a ventiquattro ore prima dell'adunanza, mediante avviso comunicato a ciascuno degli Associati con le modalità innanzi indicate.

Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli Associati, in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero degli Associati presenti.

Per l'assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Per le modifiche dello Statuto e per la delibera di scioglimento è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere pure convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori dalla sede purché nel territorio delle quattro Comunità di valle. Per le modifiche dello Statuto e per la delibera di scioglimento è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere pure convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori dalla sede purché nel territorio di competenza del GAL. delle quattro Comunità di valle.

## Art. 11

## FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vicepresidente: in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il suo presidente.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e ove necessario dagli scrutatori.

Ogni Associato ha diritto di voto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

IDEM

#### Art. 12

## COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- nominare e revocare il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo:
- approvare le Strategie di SLTP e gli eventuali aggiornamenti e adequamenti;
- stabilire le direttive generali dell'Associazione;
- approvare il rendiconto di esercizio redatto nelle forme di legge;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare in ordine alla quota annuale associativa:
- apportare le modifiche statutarie;
- deliberare sull'ammontare del compenso o dell'indennità da riconoscere al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, nei limiti fissati dalla legge;
- nominare e revocare a maggioranza semplice e su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo. il Revisore dei conti.
- deliberare su ogni altra questione demandatale dalla legge o dallo statuto.

IDEM

## Art. 13

## CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione (GAL) è amministrata da un Consiglio Direttivo, in cui la rappresentanza dei partner economici e delle associazioni deve essere almeno pari al 51% (cinquantuno per cento), ed è composto dal Presidente e da un minimo di 4 ad un massimo di 17 membri, comunque entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al

Il Consiglio Direttivo è un organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a meno che gli stessi non

## Art. 13

## CONSIGLIO DIRETTIVO

Direttivo, in cui la rappresentanza dei partner economici e delle associazioni deve essere almeno pari al 51% (cinquantuno per cento), composto da rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nel quale nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale. Il Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente e da un minimo di 4 ad un massimo di 17 membri, comunque entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (UE) dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul relativi al sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo., in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del

L'associazione (GAL) è amministrata da un Consiglio

spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente, restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. La cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

# 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è un organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a meno che gli stessi non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente, restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. La cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

## Art. 13 bis

## COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO I candidati a componenti del Consiglio Direttivo sono indicati dagli Associati nel rispetto di quanto

stabilito all'art. 13.

#### **IDEM**

## Art. 14

## FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente quando lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio e della quota annuale associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire a mezzo e-mail, P.E.C. o lettera con almeno 5 giorni di anticipo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

## Art. 14

## FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente quando lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto di esercizio e della quota annuale associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire a mezzo e-mail, P.E.C. o lettera con almeno 5 giorni di anticipo. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

 il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;  sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri; per l'approvazione delle delibere la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle sedute verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri; per l'approvazione delle delibere la maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle sedute verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 15

# COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Spetta al Consiglio Direttivo:

- la nomina del Vicepresidente dell'Associazione (GAL);
- la gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione (GAL), compresa l'attivazione della struttura organizzativa;
- la nomina, ove richiesto dalla normativa vigente, del Responsabile Amministrativo;
- deliberare circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno;
- la predisposizione del bilancio preventivo contenente le previsioni di entrate e di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la predisposizione di progetti e programmi da presentare nell'ambito di iniziative e/o programmi comunitari, nazionali e provinciali riguardanti lo sviluppo rurale;
- l'approvazione dei progetti e dei programmi specifici di intervento che attuano le azioni della Strategia di SLTP, individuando l'ammontare delle singole spese e le procedure per la selezione degli attuatori se non individualmente determinati;
- il coordinamento, la supervisione e la verifica di tutte le iniziative contenute nella Strategia di SLTP, riguardanti l'informazione, l'animazione e l'assistenza tecnica ai potenziali attuatori;
- la predisposizione dei provvedimenti da trattare in seno all'Assemblea;

## Art. 15

## COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- la nomina del Vicepresidente dell'Associazione (GAL);
- la gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione (GAL), compresa l'attivazione della struttura organizzativa;
- la nomina, ove richiesto dalla normativa vigente, del Responsabile Amministrativo;
- deliberare circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno;
- la predisposizione del bilancio preventivo contenente le previsioni di entrate e di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la predisposizione ed approvazione delle variazioni di bilancio fatta salva la ratifica da parte dell'organo Assembleare alla prima convocazione utile;
- la predisposizione di progetti e programmi da presentare nell'ambito di iniziative e/o programmi comunitari, nazionali e provinciali riguardanti lo sviluppo rurale;
- l'approvazione dei progetti e dei programmi specifici di intervento che attuano le azioni della Strategia di SLTP, individuando l'ammontare delle singole spese e le procedure per la selezione degli attuatori se non individualmente determinati;
- il coordinamento, la supervisione e la verifica di tutte le iniziative contenute nella Strategia di SLTP, riguardanti l'informazione, l'animazione e l'assistenza tecnica ai potenziali attuatori;

- l'affidamento degli interventi ad altro soggetto pubblico;
- l'esecuzione delle attività delegate dall'Assemblea;
- la richiesta ai soggetti privati, attuatori di interventi, di idonea garanzia fideiussoria nel rispetto della normativa vigente;
- il conferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, di specifici incarichi professionali a terzi nonché l'istituzione di eventuali commissioni tecnico-scientifiche.
- la predisposizione dei provvedimenti da trattare in seno all'Assemblea;
- l'affidamento degli interventi ad altro soggetto pubblico;
- l'esecuzione delle attività delegate dall'Assemblea;
- la richiesta ai soggetti privati, attuatori di interventi, di idonea garanzia fideiussoria nel rispetto della normativa vigente;
- il conferimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, di specifici incarichi professionali a terzi nonché l'istituzione di eventuali commissioni tecnico-scientifiche.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in via d'urgenza e salva ratifica su questioni di competenza dell'Assemblea degli associati, ad esclusione della nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti del Consiglio stesso di nomina assembleare, delle modifiche statutarie, della proroga e dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio.

#### Art. 16

## IL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno;
- dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nominare, anche tra i non associati, il Segretario che avrà anche il compito di redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- attribuire deleghe o incarichi ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- rappresentare l'Associazione (GAL), nei rapporti con gli organismi di partenariato;
- rappresentare l'associazione (GAL) nei confronti di terzi e in giudizio.

IDEM

Art. 17 IL REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea degli associati su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e il suo incarico è rinnovabile per una volta.  La carica di revisore non può essere conferita a un associato dell'Associazione. Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Revisore provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto di esercizio, mediante una relazione scritta.	IDEM
Art. 18 CAPOFILA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO Gli associati designano quale capofila amministrativo e finanziario dell'associazione (GAL) il Consorzio dei Comuni del B.I.M. BRENTA I rapporti tra il Consorzio dei Comuni del BIM BRENTA e il G.A.L TRENTINO ORIENTALE saranno a tal fine regolati sulla base di apposita Convenzione che stabilirà le responsabilità reciproche delle parti affinché sia garantito un funzionamento e una gestione corretti.	IDEM
ART. 19 PATRIMONIO Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che per l'acquisto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengano in proprietà dell'Associazione.  Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali versate dagli iscritti, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo; b) dalle entrate derivanti da atti di liberalità, donazioni, diritti, ritenute, interessi; c) dai proventi derivanti dall'organizzazione di viaggi, iniziative culturali e didattiche, manifestazioni ricreative; d) dalle sovvenzioni di enti o istituti pubblici; e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio	IDEM
Art. 20 CONTROVERSIE	IDEM

Le eventuali controversie insorgenti fra gli associati ovvero fra gli associati e l'associazione	
(GAL), anche se promosse dal Consiglio Direttivo	
o dal Revisore dei Conti ovvero nei loro confronti,	
· ·	
che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
rapporto associativo e per le quali non sia previsto	
dalla legge l'intervento obbligatorio del pubblico	
ministero, sono decise da un collegio di tre arbitri	
nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta	
dalla parte più diligente, dal Presidente del	
Tribunale del luogo in cui si trova la sede	
dell'associazione (GAL).	
Il collegio arbitrale decide secondo diritto e in	
conformità alle norme procedurali del codice di procedura civile e delle leggi vigenti; il collegio	
arbitrale decide anche per l'addebito e l'eventuale	
ripartizione del costo dell'arbitrato.	
Art. 21	
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO All'atto di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutte le eventuali attività residue della liquidazione del patrimonio dell'Associazione saranno trasferiti ad altri enti che esercitano attività analoghe, ONLUS o comunque enti senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	IDEM
Art. 22	
NORMA FINALE	
Per quanto non previsto nel presente statuto	IDEM
viene fatto espresso riferimento alla legislazione	
vigente in materia e al Codice Civile.	